
UN FEDERALISMO FISCALE RESPONSABILE

Contributo di idee del PD della Lombardia



Milano, 30 giugno 2008

Il federalismo incompiuto

- Parlare oggi di “federalismo fiscale” significa dare finalmente attuazione all’art. 119 della Costituzione e, quindi, all’intera riforma costituzionale del 2001
- Il sistema costituzionale, fondato sul principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, prevede come **cardine il rapporto fra attribuzione delle funzioni e assegnazione delle risorse.**
- Oggi le funzioni (legislative e amministrative) sono ripartite fra Stato e Regioni in modi diversi (artt. 117 e 118 Cost.), ma allo Stato rimane saldamente in mano la distribuzione delle risorse.
- La Corte costituzionale, intervenendo, ha chiarito che le Regioni non possono fare “da sole”, ma che è **necessaria una legge nazionale di coordinamento tributario** che definisca i principi (si veda, da ultimo, la sentenza n. 102 del 2008).

Il federalismo incompiuto

- A sette anni dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, **il processo di federalizzazione è a metà del guado:**
 - La ripartizione dei poteri legislativi e amministrativi prevista dai nuovi artt. 117 e 118 è rimasta per lo più sulla carta
 - L'articolo 119 (federalismo fiscale) non è stato attuato
 - La revisione del Titolo V non ha toccato alcune questioni cruciali, *in primis* il superamento del bicameralismo perfetto con la creazione di un Senato delle Regioni e delle Autonomie.
- Alcune regioni (Lombardia, Veneto e Piemonte) hanno attivato il procedimento previsto dall'art. 116 comma 3 per l'attribuzione di **ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia**

I limiti della finanza territoriale

- L'attuale organizzazione della finanza territoriale è:
 - ❑ **inadeguata al nuovo assetto costituzionale**, per effetto della mancata attuazione dell'articolo 119
 - ❑ **inefficiente nell'utilizzo delle risorse**: risultati al di sotto delle aspettative dei trasferimenti di risorse dalle aree ricche a quelle meno avanzate del Paese; scarsa incentivazione dei comportamenti virtuosi dal punto di vista finanziario; penalizzazione spesso solo virtuale degli enti territoriali che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica
 - ❑ **indebolita dalle scelte centraliste dei governi nazionali**, a partire da quelle assunte dal centrodestra nella legislatura 2001-2006 (i tetti di spesa e il blocco dell'addizionale Irpef per gli enti locali, l'inazione sull'articolo 119) e in quella che si è appena aperta (l'eliminazione dell'Ici sulle abitazioni principali e la sospensione di ogni spazio di autonomia impositiva di Comuni, Province e Regioni). Va invece a merito del Governo Prodi aver presentato il disegno di legge delega di attuazione del federalismo fiscale (AC 3100 del 29 settembre 2007), il cui iter è stato fermato dalla fine anticipata della legislatura.

Una redistribuzione inefficiente


- Nel 2006 nelle regioni con “residuo fiscale” negativo (in cui, cioè, le spese delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali sono state superiori alle entrate raccolte sul territorio) **il flusso redistributivo è stato pari a 39,7 miliardi di euro**, di cui 22,1 miliardi nelle regioni a statuto ordinario e 17,6 miliardi in quelle a statuto speciale e nelle province autonome
- I risultati prodotti da questa rilevantisima azione perequativa delle A.P. sono significativi dal punto di vista della riduzione quantitativa dei divari, ma assai dubbi in termini qualitativi (servizi e investimenti pubblici, sostegno allo sviluppo socio-economico). Come ha evidenziato una recente ricerca di Unioncamere Veneto, **“questo drenaggio di risorse da un’area all’altra avviene sulla base di parametri che non rispondono alle effettive esigenze locali**, senza disporre di un quadro completo di tali flussi e senza che le Regioni ‘donatrici’ sappiano quanto e come vengono utilizzate le risorse girate alle Regioni ‘riceventi’”.
- **L’urgenza di una riforma incisiva del sistema della finanza territoriale è** accresciuta dai gravi fenomeni di irresponsabilità emersi negli anni più recenti (i disastrosi deficit sanitari di alcune regioni; l’emergenza rifiuti in Campania, ecc.), che hanno contribuito ad indebolire in larghi strati dell’opinione pubblica il senso e il valore della solidarietà tra le diverse aree del Paese

Le disuguaglianze interregionali

Anno 2006	Pil		Entrate totali consolidate PA		Spese totali consolidate PA		Saldo Entrate-Spese (Residuo fiscale)	
	Euro pro-capite	Italia = 100	Euro pro-capite	Italia = 100	Euro pro-capite	Italia = 100	Euro pro-capite	% Pil pro-capite
01 - Piemonte	27.282	109,3	14.207	111,5	12.835	107,3	1.372	5,0
02 - Valle d'Aosta	32.527	130,4	17.146	134,5	21.309	178,1	-4.163	-12,8
03 - Lombardia	32.010	128,3	16.971	133,2	13.000	108,6	3.971	12,4
05 - Veneto	29.117	116,7	13.880	108,9	10.612	88,7	3.267	11,2
06 - Friuli Venezia Giulia	28.291	113,4	15.311	120,1	15.885	132,7	-574	-2,0
07 - Liguria	25.502	102,2	13.600	106,7	14.130	118,1	-530	-2,1
08 - Emilia Romagna	30.497	122,2	16.002	125,6	12.377	103,4	3.625	11,9
09 - Toscana	27.243	109,2	13.867	108,8	12.516	104,6	1.351	5,0
10 - Umbria	23.633	94,7	12.598	98,9	13.196	110,3	-598	-2,5
11 - Marche	25.091	100,6	12.331	96,8	10.900	91,1	1.432	5,7
12 - Lazio	29.221	117,1	15.297	120,0	14.615	122,1	682	2,3
13 - Abruzzo	20.467	82,0	10.091	79,2	10.963	91,6	-872	-4,3
14 - Molise	18.617	74,6	9.083	71,3	11.204	93,6	-2.121	-11,4
15 - Campania	16.295	65,3	8.111	63,7	9.248	77,3	-1.137	-7,0
16 - Puglia	16.508	66,2	7.906	62,0	9.310	77,8	-1.404	-8,5
17 - Basilicata	17.823	71,4	8.414	66,0	10.736	89,7	-2.322	-13,0
18 - Calabria	16.270	65,2	7.981	62,6	10.588	88,5	-2.607	-16,0
19 - Sicilia	16.532	66,3	7.982	62,6	10.630	88,8	-2.648	-16,0
20 - Sardegna	19.632	78,7	10.579	83,0	11.995	100,2	-1.415	-7,2
21 - Provincia Autonoma di Trento	29.479	118,1	15.029	117,9	16.027	133,9	-998	-3,4
22 - Provincia Autonoma di Bolzano	32.530	130,4	15.314	120,2	15.873	132,6	-559	-1,7
80 - ITALIA	24.951	100,0	12.744	100,0	11.967	100,0	777	3,1
RSO con residuo fiscale positivo	29.505	118,3	15.228	119,5	12.676	105,9	2.552	8,6
di cui: Nord	30.168	120,9	15.537	121,9	12.351	103,2	3.185	10,6
di cui: Centro	28.673	114,9	14.842	116,5	13.084	109,3	1.758	6,1
RSO con residuo fiscale negativo	18.055	72,4	9.001	70,6	10.334	86,4	-1.333	-7,4
RSS	20.502	82,2	10.368	81,4	12.325	103,0	-1.957	-9,5
di cui: Nord	29.663	118,9	15.348	120,4	16.204	135,4	-855	-2,9
di cui: Isole	17.303	69,3	8.628	67,7	10.970	91,7	-2.342	-13,5

Fonte: Elaborazione su dati Conti Pubblici Territoriali (Internet: http://www.dps.mef.gov.it/cpt/banca_dati_home.asp)

I residui fiscali nelle regioni



Completare la riforma federalista

- Il **completamento della riforma federalista dello Stato è un obiettivo strategico** per modernizzare l'Italia e rinnovare l'unità nazionale in una prospettiva europea
- E' necessario, in questa prospettiva, attuare in tutte le sue parti il nuovo Titolo V e portare a compimento la revisione costituzionale, a partire dal superamento del bicameralismo perfetto con la creazione di un Senato delle Regioni e delle Autonomie locali
- Il PD della Lombardia sostiene **un modello di federalismo “differenziato”** (ex art. 116, comma 3 della Costituzione) – perché maggiormente in grado di adattarsi con flessibilità e secondo una logica di sperimentazione alle forti disparità demografiche, economiche e sociali che caratterizzano le regioni italiane – che nell'assetto della finanza territoriale sia **rispettoso del principio costituzionale di solidarietà nazionale nei confronti delle aree più deboli del Paese.**
- Sulla base di questi presupposti, il PD della Lombardia ha approvato la Risoluzione del 3 aprile 2007 con cui il Consiglio regionale lombardo ha impegnato il Presidente della Giunta ad avviare il confronto con il Governo per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma 3 della Costituzione
- Il PD della Lombardia ha invece espresso un **giudizio molto critico nei confronti dei contenuti della proposta di legge della Regione Lombardia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione** (Proposta di legge al Parlamento n. 40 del 19 giugno 2007), promossa dalla Lega Nord e assunta nel programma del Popolo della Libertà per le elezioni 2008.

Il federalismo fiscale: i princìpi

- Il modello di federalismo fiscale che proponiamo si ispira ai seguenti princìpi:
 - **Differenza** (preferenza per un modello di federalismo “differenziato”, cd. “a geometria variabile”)
 - **Parità** (il sistema è governato in un quadro paritario dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali)
 - **Perequazione** (come strumento per coniugare eguaglianza ed efficienza)
 - **Controllo** (creazione di un’Agenzia pubblica indipendente per garantire un monitoraggio efficace e trasparente del sistema della finanza territoriale e dei flussi perequativi)

Il federalismo fiscale: gli obiettivi

■ Il federalismo fiscale:

- ❑ deve garantire agli enti territoriali **autonomia finanziaria di entrata e di spesa**, in un quadro di **invarianza della pressione fiscale** complessiva e di consolidamento del processo di riequilibrio dei conti pubblici
- ❑ deve contribuire alla razionalizzazione e alla riqualificazione della finanza pubblica, **rafforzando la responsabilizzazione** dei *policy makers* nell'uso delle risorse dei cittadini e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
- ❑ deve **prevedere un sistema perequativo virtuoso**, rendendo più trasparenti i flussi finanziari e più stringente il monitoraggio dei risultati
- ❑ deve **favorire la semplificazione** del sistema tributario e degli adempimenti richiesti ai contribuenti

Il federalismo fiscale: le azioni

- 1) Rafforzare l'autonomia tributaria** degli Enti territoriali
- 2) Coniugare perequazione e responsabilità**
- 3) Garantire l'autonomia finanziaria degli Enti Locali**
- 4) Affermare la concertazione interistituzionale** tra i diversi livelli di governo nella definizione degli obiettivi di finanza pubblica
- 5) Rendere il sistema compatibile con il federalismo differenziato**
- 6) Armonizzare la finanza delle regioni a statuto speciale** con quella delle regioni a statuto ordinario
- 7) Potenziare l'autonomia di spesa** quantitativa, funzionale e gestionale degli Enti territoriali

1) Rafforzare l'autonomia tributaria

- Per responsabilizzare gli amministratori, una parte significativa delle spese degli Enti territoriali deve essere finanziata con tributi propri pagati dai cittadini-elettori in relazione a decisioni assunte dalle amministrazioni locali
- Linee di azione:
 - ❑ Definire i **principi generali di coordinamento** in materia tributaria (condizione necessaria affinché le regioni e gli enti locali possano istituire nuovi tributi propri “in senso stretto”)
 - ❑ Potenziare i **tributi propri “derivati”** ampliando la gamma di quelli oggi esistenti e estendendo i margini di manovrabilità riconosciuti agli enti territoriali
 - ❑ Rafforzare le **compartecipazioni** ai grandi tributi erariali (Iva, Irpef)
 - ❑ Dare **più certezze agli enti territoriali sul gettito dei tributi propri derivati** secondo il principio della leale collaborazione (parere preventivo della Conferenza Unificata sui provvedimenti riguardanti tali tributi e compartecipazioni sostitutive in caso di misure che riducano il gettito)
 - ❑ Le entrate da tributi propri devono affluire direttamente nei bilanci degli enti territoriali, con il **superamento della Tesoreria Unica**
 - ❑ Gestione del sistema tributario condivisa dallo Stato insieme agli altri livelli territoriali di governo, con trasformazione a regime degli uffici dell' Agenzia delle Entrate in **Centri unitari di servizio tributario**

1) Rafforzare l'autonomia tributaria

- L'assegnazione dei tributi ai diversi livelli di governo dovrebbe seguire, per quanto possibile, il “**principio del beneficio**” (correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate).
- Va ampliata la possibilità per gli Enti territoriali di introdurre forme di “**tassazione di scopo**” legata a politiche ambientali, progetti infrastrutturali, ecc.
- Secondo il PD lombardo il documento firmato l'11.2.2005 da Regione Lombardia, UPL, ANCI e Uncem (**Intesa Interistituzionale della Lombardia**) rappresenta un punto di partenza condivisibile in merito alla riorganizzazione federalista del sistema tributario:
 - Regioni: IRAP; addizionale Irpef; compartecipazione IVA; tassa automobilistica; prelievi su alcolici, tabacchi e giochi
 - Province: addizionale all'accisa su benzina e gasolio; quota della TARSU; addizionale alla tassa automobilistica; quota delle utenze commerciali di energia elettrica
 - Comuni: imposte sugli immobili (ICI, imposta di registro, ecc.); TARSU; addizionale Irpef; compartecipazione IVA; addizionale sull'accisa benzina e gasolio; addizionale alla tassa automobilistica; quota delle utenze domestiche di energia elettrica
 - Comunità Montane: proventi relativi all'utilizzo delle acque (usi minerali, usi idroelettrici, demanio idrico); compartecipazione Irpef

2) Coniugare perequazione e responsabilità: Conferenza Unificata e Agenzia indipendente

- Istituzione di un **sistema di perequazione a gestione condivisa** Stato-Regioni-Enti Locali, alimentato con quote del gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni delle regioni con maggiore capacità fiscale per abitante
- Attribuzione alla **Conferenza Unificata** della **funzione di “cabina di regia” politica del sistema**: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; definizione e revisione triennale delle regole di evoluzione della perequazione
- Creazione di un’**Agenzia pubblica indipendente con funzioni di supporto tecnico** della Conferenza Unificata per la quantificazione delle entrate e dei costi standard, il monitoraggio dei flussi finanziari e il controllo dei risultati della perequazione

2) Coniugare perequazione e responsabilità: equalizzazione differenziata per funzioni

- Il sistema perequativo si basa su un' **equalizzazione differenziata per funzioni**:
 - **copertura integrale** dei fabbisogni di spesa secondo i “costi standard” per i **Livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, comma 2, lettera m), trasporto pubblico locale e funzioni fondamentali degli Enti locali:
 - **copertura parziale** dei differenziali di “capacità fiscale standard” (aliquote standard e base imponibile che tenga conto dell’evasione/elusione fiscale) per le **funzioni “autonome”** delle Regioni a statuto ordinario
- E’ previsto un **periodo di transizione quinquennale** per l’entrata in funzione a regime del nuovo sistema perequativo
- Sono assegnate **risorse aggiuntive** e effettuati **interventi speciali** (articolo 119, comma 5) **solo per determinate finalità e per scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni**, con la definizione di un sistema di monitoraggio dei risultati in capo all’Agenzia indipendente

2) Coniugare perequazione e responsabilità: premi e sanzioni

- Il sistema perequativo incorpora adeguati **meccanismi di premi e sanzioni** in relazione alla virtuosità della gestione delle risorse da parte degli Enti territoriali.
- I **premi** devono essere legati innanzitutto a obiettivi di efficienza finanziaria. E' auspicabile anche la sperimentazione di sistemi premiali mirati al recupero dell'evasione fiscale, al miglioramento di parametri ambientali e sociali, ecc.
- Le **sanzioni** per gli enti inadempienti devono essere automatiche; essere commisurate allo scostamento dagli obiettivi; comportare una perdita di sovranità degli amministratori locali; coinvolgere direttamente i cittadini-elettori, attraverso un incremento automatico dei tributi degli enti locali interessati

3) Garantire l'autonomia finanziaria degli Enti Locali: le entrate

- L'assegnazione dei tributi propri agli Enti locali va riorganizzata rafforzandone l'autonomia di entrata e seguendo, per quanto possibile, il “principio del beneficio” (in linea con quanto proposto dall'Intesa Interistituzionale della Lombardia)
- Il **superamento della finanza derivata** deve avvenire attraverso l'assegnazione di compartecipazioni dinamiche ai tributi erariali
- La **perequazione** degli Enti Locali:
 - Deve fare riferimento ad un “indicatore di fabbisogno finanziario standardizzato” (differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate propri di applicazione generale), con un periodo di transizione quinquennale per l'entrata a regime
 - Deve prevedere meccanismi di premialità e penalizzazione
 - Deve incentivare la gestione associata dei servizi da parte dei comuni
 - **Previo consenso del Consiglio regionale delle Autonomie, va attribuito alla Regione il compito di gestire la perequazione degli enti locali** (così come definiti dallo Stato nella sua dimensione complessiva regionale) e di modulare territorialmente l'applicazione del Patto interno di stabilità
 - In assenza di accordo in sede di Consiglio regionale delle Autonomie, il sistema perequativo e l'applicazione del Patto interno di stabilità sono gestiti direttamente dallo Stato

3) Garantire l'autonomia finanziaria degli Enti Locali: il Patto di stabilità

- Il Patto di stabilità interno deve avere un **orizzonte temporale** di programmazione **almeno triennale**
- E auspicabile che la parte corrente e quella in conto capitale dei bilanci degli Enti locali seguano regole differenti:
 - Parte corrente: vincolo di bilancio su ciascun ente con obiettivo di saldo e nel rispetto dell'art. 119 comma 6 (divieto di finanziare spese correnti con indebitamento)
 - Investimenti: vincolo di bilancio con elementi di flessibilità (su aggregazioni di enti su base regionale o su classe dimensionale; eventuale creazione di un mercato dei diritti di indebitamento; ecc.); in alternativa: obiettivo di stock e di servizio del debito
- Le Regioni, previo consenso del Consiglio regionale delle Autonomie, devono avere la possibilità di **adattare le regole del Patto nei confronti degli enti locali del proprio territorio** secondo criteri stabiliti in Conferenza unificata

4) Affermare la concertazione interistituzionale

- Nel quadro di un **percorso definito di concertazione interistituzionale** tra i diversi livelli di governo, i macro-obiettivi di finanza pubblica, e le regole e gli obiettivi del Patto interno di stabilità vengono negoziati in Conferenza Unificata tra i rappresentanti dello Stato centrale e degli Enti territoriali
- Gli obiettivi vengono formalizzati in un disegno di legge presentato alle Camere insieme al Dpef e approvato entro ottobre

5) Rendere il sistema compatibile con il federalismo differenziato

- L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116 comma 3 della Costituzione può riguardare:
 - le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 (materie di legislazione concorrente Stato – regioni)
 - le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo (materie di legislazione esclusiva dello Stato) alle lettere
 - *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace
 - *n*) (norme generali sull'istruzione)
 - *s*) (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali)

5) Rendere il sistema compatibile con il federalismo differenziato

- Il Consiglio regionale della Lombardia con la Risoluzione del 3 aprile 2007 ha richiesto l'attribuzione alla regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116 comma 3 con riferimento ai seguenti ambiti di materia:
 - 1) Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
 - 2) Tutela dei beni culturali
 - 3) Organizzazione della giustizia di pace
 - 4) Organizzazione sanitaria
 - 5) Ordinamento della comunicazione
 - 6) Protezione civile
 - 7) Previdenza complementare e integrativa
 - 8) Infrastrutture
 - 9) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
 - 10) Università: programmazione dell'offerta formativa e delle sedi
 - 11) Cooperazione transfrontaliera
 - 12) Casse di risparmio, Casse rurali, Aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- Il PD lombardo ha votato a favore della Risoluzione in Consiglio regionale

5) Rendere il sistema compatibile con il federalismo differenziato

- L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia:
 - dovrebbe essere preceduta da una **valutazione preventiva** dei potenziali guadagni di efficienza per le comunità locale e nazionale
 - In una fase iniziale predeterminata è auspicabile che assuma un **carattere sperimentale**, con particolare riferimento alle materie concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
 - il **finanziamento** deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, **attraverso l'attribuzione alle regioni interessate di quote aggiuntive di tributi erariali** (in primis: compartecipazione IVA) in relazione ai costi standard delle ulteriori funzioni attribuite, **fermi restando gli obblighi di solidarietà nazionale** stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato

6) Armonizzare la finanza delle Regioni a statuto speciale

- Il sistema di finanziamento delle RSS presenta **criticità sul fronte della responsabilizzazione** (il peso tra le entrate delle RSS delle compartecipazioni ai tributi erariali è eccessivo) **e del contributo alla perequazione** (nelle RSS del Nord decisamente inadeguato rispetto al livello di sviluppo economico)
- Tenendo conto di questi problemi, è necessario **individuare percorsi di armonizzazione** della finanza delle Regioni a statuto speciale con quella delle Regioni a statuto ordinario
- Le Regioni a statuto speciale devono **rafforzare la partecipazione al sistema perequativo** a favore delle regioni più povere, mediante l'assunzione di oneri legati al trasferimento o dalla delega di funzioni statali o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato

7) Potenziare l'autonomia di spesa

- Agli Enti territoriali va garantita un'ampia ed effettiva autonomia di spesa:
 - **Quantitativa:** autonomia nella quantificazione del livello di entrate ed uscite, secondo una logica di saldi e non di tetti di spesa (tenendo conto dei vincoli di manovrabilità delle entrate proprie e di ricorso all'indebitamento)
 - **Funzionale:** autonomia nell'allocazione delle risorse disponibili tra i settori di intervento in relazione alle preferenze locali (tenendo conto della necessità di garantire i LEP-Livelli Essenziali delle Prestazioni per quanto riguarda i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale)
 - **Gestionale:** autonomia nell'organizzazione dei processi produttivi con i quali esercitare le funzioni ed erogare i servizi (tenendo conto dei vincoli normativi UE e nazionali)

Conclusione: i principali elementi del contributo di idee del PD lombardo

- Il PD lombardo auspica un modello “differenziato” di federalismo (articolo 116, comma 3 della Costituzione) nel rispetto dei vincoli costituzionali di solidarietà nazionale. In questo quadro, la riforma in senso federalista della finanza territoriale rappresenta un passaggio determinante per la modernizzazione del Paese
- Il PD della Lombardia condivide la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dal Consiglio regionale lombardo, mentre giudica propagandistica e impraticabile la proposta di legge di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione avanzata dalla Regione Lombardia nel 2007. In materia di federalismo fiscale, consideriamo un positivo punto di partenza è il documento sottoscritto nel 2005 dai soggetti dell’Intesa Interistituzionale Lombarda
- Il federalismo fiscale deve porsi l’obiettivo di garantire la sufficienza delle risorse finanziarie ai fini dell’esercizio delle competenze e il finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni, coniugando una forte autonomia di entrata e di spesa di Regioni e Enti locali con meccanismi solidaristici virtuosi tra aree forti e aree deboli.
- La riforma deve rafforzare l’autonomia tributaria degli Enti territoriali, attraverso un’adeguata combinazione di tributi propri, compartecipazioni, addizionali e sovrimposte
- Il sistema perequativo deve incorporare una forte responsabilizzazione nell’uso delle risorse: gestione condivisa Stato-Regioni-Enti Locali nell’ambito della Conferenza Unificata; creazione di un’Agenzia indipendente per il monitoraggio e il controllo; previsione di efficaci meccanismi *pro-accountability* (entrate e costi standard; meccanismi di premi e sanzioni; equalizzazione differenziata a seconda delle funzioni delle Regioni)
- E’ necessaria una progressiva convergenza della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con quella delle Regioni a statuto ordinario
- Vanno introdotte, contestualmente alla presentazione del Dpef, forme di concertazione tra lo Stato e gli Enti territoriali per la definizione degli obiettivi di finanza pubblica
- Il Patto Interno di Stabilità va rivisto: obiettivi legati ai saldi (con differenziazione tra parte corrente e investimenti) e al debito (analogamente al Patto di stabilità e crescita UEM); orizzonte temporale triennale; possibile modulazione a livello regionale
- Bisogna prevedere la possibilità di una regionalizzazione “consensuale” della perequazione degli Enti Locali e dell’applicazione del Patto Interno di Stabilità

Il Gruppo di lavoro del PD della Lombardia sul federalismo fiscale

- Daniele Bosone – Senatore e Vicesegretario PD Lombardia
- Antonio Misiani – Deputato
- Tiziano Treu – Senatore
- Marilisa D'Amico – Esecutivo Regionale PD
- Giuseppe Benigni – Consigliere regionale
- Marilena Adamo – Senatrice
- Emanuela Baio – Senatrice
- Lino Duilio – Deputato
- Pierangelo Ferrari – Deputato
- Luciano Pizzetti – Deputato
- Roberto Zaccaria – Deputato